

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000687	04/04/2024

OGGETTO: Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni normative nazionali e la tutela dei soggetti coinvolti (whistleblowing)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240000803 DEL 03/04/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 13 (tredici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 03/04/2024 16:23 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 04/04/2024 08:58 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 04/04/2024 09:14 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 04/04/2024 09:06 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/04/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 04/04/2024 09:20

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni normative nazionali e la tutela dei soggetti coinvolti (whistleblowing)
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza (RPCT), che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

RICHIAMATI

- la l. 190/2012 avente ad oggetto “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblica trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il d.P.R. 62/2013 rubricato “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2011”;
- la Legge 30 novembre 2017 n. 179 'Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- la Legge n. 179, dettando le linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni con propria Deliberazione n. 469 del 9 giugno 2021 'Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)';
- il d.lgs 165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale. Integrazione della DDG 504 del 29.04.2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

Premesso

che con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, ha introdotto, all’interno del nostro ordinamento, un nuovo istituto giuridico a tutela della protezione di tutti dipendenti e collaboratori, di imprese fornitrici di beni e servizi, e di cittadini comuni con molteplici strumenti per l’eventuale segnalazione dei fenomeni corruttivi, di chiunque venga a conoscenza di possibili rischi o fatti corruttivi, attraverso una è piattaforma chiamata Whistleblowing, con nome utente e password entrambi rigorosamente criptati dove è sempre garantito il massimo anonimato, la massima tutela e la massima riservatezza che è il principio cardine del Whistleblowing.

Preso atto della Delibera A.N.A.C. 311 del 12 luglio 2023 le Linee guida volte a dare indicazioni per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne indirizzate ad ANAC e a fornire delle indicazioni agli enti per l’attivazione dei propri canali di segnalazione e l’adozione di modelli organizzativi interni.

Dato atto

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 132/2019 è stato adottato il Codice di Comportamento e successivamente modificato e integrato con Deliberazione del Direttore Generale 470 del 21.3.2023 attualmente vigente;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2237 del 22.11.2022 è stato adottato il regolamento all'uso dei Social Media nell'Azienda ASL BARI Social Media Policy;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 195 del 30.01.2024 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026 ed approvazione obiettivi operativi di budget 2024;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 377 del 21.02.2024 è stata aggiornata la rete dei referenti e del gruppo di lavoro a supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della Privacy;

Accertato

che la nuova disciplina è orientata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media, allo stesso tempo è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato;

che la segnalazione fatta da un qualsiasi soggetto può portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme la protezione dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione;

che tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione;

Evidenziato

che l'ASL BARI ha aderito all'utilizzo della piattaforma informatica per la trasmissione crittografata delle segnalazioni di whistleblowing che rientra nel progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali;

che con delibera del Direttore Generale n. 1579 del 23.11.2020 avveniva l'”Adesione al Forum per l'Integrità in Sanità, organizzato dall'Associazione Transparency International Italia e REACT ed approvazione del relativo Protocollo di Intesa”.

che con delibera del Direttore Generale n. 1971 del 23.10.2013 l'ASL BARI, ha altresì aderito alla collaborazione con Transparency International;

Considerato

che il Decreto Legislativo 24/2023 ha ampliato il gruppo dei soggetti ai quali è garantita la tutela della riservatezza e la tutela da eventuali misure ritorsive;

che il Decreto Legislativo de quo ha istituito diversi canali di segnalazione garantendo sempre anonimato, tutela e riservatezza;

che l'approvazione del Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni normative nazionali e la tutela dei soggetti coinvolti (whistleblowing), anche in considerazione della sua conseguente pubblicazione e diffusione tra i dipendenti, costituisce un'ulteriore occasione di promozione della cultura della legalità all'interno dell'Azienda, da accogliere con favore;

VISTO il Regolamento allegata al presente atto per costituirne parte integrante;

RITENUTO di poter procedere all'adozione del Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni normative nazionali e la tutela dei soggetti coinvolti (whistleblowing).

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992 Tutto ciò premesso, perché costituisca parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare ai sensi del D. Lgs 24/2023 il Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni normative nazionali e la tutela dei soggetti coinvolti (whistleblowing), allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che il predetto Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
 3. di trasmettere copia del presente provvedimento con il relativo allegato ai Direttori di Macrostruttura, ai Direttori/Responsabili U.O. di staff, Presidente CUG, a tutti i portatori di interessi, all'U.O.S. U.R.P., all'U.O.S. Relazioni sindacali e, per il suo tramite, alle OO. SS, nonché – per quanto in questa sede rileva – per conoscenza all'Organismo indipendente di Valutazione, al Collegio Sindacale aziendale, a tutti i dipartimenti aziendali per il tramite delle macrostrutture;
 4. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento a cura della segreteria del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza (RPCT) alla Regione Puglia, Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Affari istituzionali e giuridici, ai fini di cui alla d.G.R. 48/2018, istitutiva del Network dei RPCT di Regione Puglia, ASL regionali, IRCCS regionali, AOU regionali, IZS Puglia e Basilicata;
 5. di demandare all'URP la pubblicazione del presente provvedimento unitamente all'allegato, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni di secondo livello "Disposizioni Generali" - "Atti Generali", raggiungibile al seguente link. <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/atti-generalis> e di pubblicare sul portale dipendenti;
 6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio aziendale.
-

Regolamento per la Gestione delle segnalazioni di condotte illecite e per la tutela del Whistleblower

Adottato con Delibera del Direttore Generale n. _____ del

Indice

Premessa	<u>3</u>
Definizione Whistleblowing	<u>7</u>
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione	<u>8</u>
Modalità di acquisizione della segnalazione	<u>9</u>
Tempi di risposta alla segnalazione e conservazione dei dati personali	<u>10</u>
Obblighi di riservatezza	<u>11</u>
Trattazione delle segnalazioni	<u>12</u>
Disposizioni finali	<u>13</u>

Premessa

Il presente Regolamento è adottato in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Il Decreto Legislativo rappresenta la normativa di attuazione nel nostro Paese della Direttiva Europea n.1937/2019 in materia di whistleblowing, sostituendo le disposizioni in materia previste dalla Legge n.179/2017 per il settore pubblico.

La segnalazione di illeciti è stata introdotta nel ordinamento dalla Legge 190 del 2012, (c.d. Legge Anticorruzione) con la finalità di rendere effettiva la tutela dell'integrità delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la denuncia di chi ha la possibilità di conoscere condotte illecite poste in essere sul luogo di lavoro. La Legge 190/2012 contiene delle considerazioni imprescindibili ovvero:

- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso;
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante;
- la tutela dell'anonimato del denunciante.

L'articolo 1 comma 51, della Legge citata, ha introdotto l'articolo 54 bis al Decreto Legislativo 165 del 2001, il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La segnalazione di illeciti è uno degli strumenti, insieme, prima al Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e oggi alla Sez. Anticorruzione e Trasparenza del PIAO e al Codice di comportamento, volti ad evitare il compimento di atti e attività illecite e provvedere alla corretta gestione e tutela dei beni pubblici e delle risorse affidate ai pubblici dipendenti, a presidio dell'interesse del bene comune.

Successivamente, a regolamentare la materia, è intervenuta la Legge 30 novembre 2017 n. 179 'Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato', dettando disposizioni più specifiche di completamento dell'istituto ampliandone le tutele - riscrivendo l'art. 54 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 - e prevedendo la tutela del dipendente che segnala illeciti.

Da ultimo l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta, in attuazione dell'art. 1 comma 5 della Legge n. 179, dettando le linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni con propria Deliberazione n. 469 del 9 giugno 2021 'Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).

Le segnalazioni e le denunce all'autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazione e per i soggetti privati in materia di whistleblowing.

Il Decreto Legislativo 24/2023, si applica ai soggetti che operano nel settore pubblico e nel settore privato. In riferimento ai canali di segnalazione, previsto dal decreto legislativo, l'ASL di Bari ha attivato un canale informatico di whistleblowing - per l'invio delle segnalazioni Whistleblowing, presente in Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione / segnalazioni – Whistleblowing raggiungibile indirizzo web <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/segnalazioni-wistleblowing>

[ASL Bari](#) / [Amministrazione trasparente](#) / [Altri contenuti](#) / [Prevenzione della Corruzione](#) / Segnalazioni - Wistleblowing

Wistleblowing

L'ASL di Bari ha attivato un canale informatico di whistleblowing nell'ambito del progetto [WhistleblowingPA](#) promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali.

Il whistleblowing è uno strumento legale a disposizione dei dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi, molteplici strumenti per l'eventuale segnalazione dei fenomeni corruttivi. In primis, si segnala un nuovo strumento per contrastare la corruzione. Si tratta di una piattaforma informatica (<https://aslbari.whistleblowing.it>) che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale trattando i dati personali del segnalante per finalità connesse all'applicazione della procedura del whistleblowing relativa alla segnalazione di presunti illeciti e/o irregolarità.

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario ed è inviata in forma anonima;
- la segnalazione viene ricevuta Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e gestita garantendo la tutela del segnalante;
- la piattaforma [whistleblowing](#) permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Per inviare una segnalazione, clicca qui (<https://aslbari.whistleblowing.it>)

<https://aslbari.whistleblowing.it/#/>

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

XXXX XXXX XXXX XXXX

[Accedi](#)

Il sistema digitale per la gestione delle segnalazioni, Whistleblowing, rientra nel progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali.

Il whistleblowing è uno strumento legale a disposizione dei dipendenti e collaboratori, di imprese fornitrici di beni e servizi, e di cittadini comuni con molteplici strumenti per l'eventuale segnalazione dei fenomeni corruttivi. La piattaforma per le segnalazioni garantisce il dialogo con il segnalante rigorosamente anonima.

Questa piattaforma è un nuovo strumento per contrastare fatti di corruzione nell'interesse **dell'integrità della pubblica amministrazione** nei quali si trovino coinvolti o informati nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni lavorative pertanto non solo favoriscono una repressione efficace ma, soprattutto, manifestano un coinvolgimento eticamente corretto ed una impostazione culturale che costituisce essa stessa il primario deterrente al fenomeno della corruzione.

La piattaforma informatica Whistleblowing permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale conformemente al D. Lgs 24/2023 che impone alle amministrazioni che trattano le segnalazioni di assicurare la riservatezza dell'identità del Whistleblower che si espone in prima persona. Pertanto,

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario ed è inviata in forma anonima;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e gestita garantendo la tutela del segnalante;

- la piattaforma [whistleblowing](#) permette il dialogo, in forma anonima, tra il segnalante e l'RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale sia dall'interno dell'ente che dal esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza;
- la necessità di garantire la riservatezza per tutti i soggetti menzionati nella segnalazione, nonché il rispetto al contenuto della segnalazione stessa;
- la segnalazione viene fatta direttamente ad ANAC o all'autorità giudiziaria o contabile.

Il presente regolamento, nell'ambito delle competenze attribuita alle Aziende Sanitarie del SSN, costituisce fonte normativa secondaria attuativa dei principi e delle norme di Legge in materia di gestione di illeciti amministrativi e disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, si inserisce nel campo delle attività approvati con l'**Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)** nella sezione Anticorruzione e Trasparenza **SEZIONE II – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE, PARTE II LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE del vigente PIAO.**

Definizione Whistleblowing

Quando parliamo di **Whistleblowing** si fa riferimento al whistleblower che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse del bene comune o, comunque, riferisce condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Col termine dipendente si intendono tutti coloro che sono legati all'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che parziale, nonché i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ed il personale di altri enti distaccato, comandato o, comunque, assegnato temporaneamente presso l'Asl Bari.

L'etica del Whistleblower è improntata sulla cultura della legalità, una cultura quasi normale/naturale per un qualsiasi cittadino piuttosto che un interesse personale, un contesto in cui la partecipazione attiva si coniuga con l'etica della responsabilità della cultura alla legalità che è la regola e non l'eccezione, pertanto il rispetto alla legalità non un semplice atto formale, ma un gesto che trova nell'ordine morale la sua anima e la sua giustificazione.

L'istituto del "whistleblowing" ha come finalità primaria quella di portare all'attenzione del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza situazioni di "mala gestio" all'interno dell'ente, mantenendo sempre il massimo anonimato, la massima tutela e la massima riservatezza che è il principio cardine del whistleblowing.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Nella trattazione sull'ambito oggettivo rientrano anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Anche in tal caso, la nuova disciplina si spinge in avanti rispetto alla precedente, in quanto fornisce un elenco, sia pure non tassativo, di misure ritorsive, oltre, come anticipato, ad estendere la tutela da ritorsioni anche a soggetti diversi dal segnalante, divulgatore e denunciante.

La segnalazione di un comportamento illecito tramite piattaforma Whistleblowing (<https://aslbari.whistleblowing.it>), può essere effettuata da tutti i dipendenti aziendali o comunque da chiunque venga a conoscenza di possibili rischi o fatti corruttivi, attraverso un nome utente e password entrambi rigorosamente criptati.

Una procedura dedicata al contrasto dell'illegalità e alla prevenzione della corruzione, infatti, l'attività di vigilanza anticorruzione si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla c.d. Legge Anticorruzione la 190/2012, in un'ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.

Modalità di acquisizione della segnalazione

La gestione delle segnalazioni effettuate dal Whistleblower, potrà essere effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo on line reperibile sul sito ASL Bari <https://aslbari.whistleblowing.it>, nella sezione [Amministrazione trasparente/ Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione](#)/Segnalazioni – Wistleblowing raggiungibile al seguente link: <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/segnalazioni-wistleblowing>.

Il modulo deve essere compilato nei campi obbligatori presenti all'interno, così da consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di avviare le giuste verifiche, ovvero delle istruttorie interne necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti.

Le segnalazioni potranno essere inviate oltre alla piattaforma Whistleblowing anche:

- a) all'indirizzo PEO anticorruzione@asl.bari.it e PEC anticorruzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it, entrambi accessibile al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- b) mediante servizio postale indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari corredata della dicitura "riservata personale WB";
- c) mediante posta interna indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza corredata della dicitura "riservata personale WB";
- d) mediante incontro personale: richiedendo un appuntamento, in via riservata, al RPCT che è tenuto a fissare l'audizione entro 10 giorni dalla richiesta. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvederà, redigere processo verbale.

Il segnalante è tenuto a specificare che intende effettuare una segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023.

- e) Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC¹ quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle denunce alle Autorità giudiziarie.

Le segnalazioni di cui alle lettere a), b), c), d) saranno acquisite al protocollo riservato interno al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, in tutte le fasi della procedura, anche nei rapporti con i terzi cui l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, dovesse rivolgersi per le verifiche o per talune iniziative conseguenti alla segnalazione.

¹ L'unico ente competente a ricevere le segnalazioni esterne è ANAC.

Tempi di risposta alla segnalazione e conservazione dei dati personali

L'ASL BARI darà riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione giusto d.lgs 24/2023. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento Ue 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018 (art. 14, D.Lgs. n. 24/2023).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente (art. 13, co. 2, D.Lgs. 24/2023)

Obblighi di riservatezza

L'istituto del Whistleblowing garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, la stessa non può essere rilevata senza il consenso del segnalante. La riservatezza va garantita su tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione.

Tale violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, anche nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto e soggiace al disposto dell'art 329 del c.p.p., a tal riguardo le indicazioni dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione prevedono che: l'identità del segnalante è coperta da segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. La stessa riservatezza va garantita al denunciante in caso di procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione. Nel caso di procedimento erariale di fronte alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è garantito sino alla chiusura della fase istruttoria e successivamente potrà essere disvelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

La segnalazione ricevute sulla piattaforma Whistleblowing è, sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990. Il documento che la comprova, pertanto, non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 1, lett. a) della succitata legge ("sottrazione al diritto di accesso della segnalazione").

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre il tempo necessario, in ogni caso va riferito che le stesse sono protette in ogni contesto successivo alla segnalazione e non possono essere rivelate senza il consenso dell'interessato. Il divieto in parola è da intendersi riferito anche a tutti gli elementi della segnalazione compreso la documentazione eventualmente allegata, nella misura in cui il loro mostrarsi, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Trattazione delle segnalazioni

Dopo aver acquisito la segnalazione mediante i canali appositamente predisposti dal D. Lgs 24/2023 e dal presente regolamento, l'ufficio competente procede a dare avviso entro 7 (sette)² giorni dalla data di acquisizione, salvo diverse disposizioni.

Le segnalazioni ricevute da un terzo diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza devono essere inoltrate, comunque entro 7 (sette) giorni dalla ricezione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza garantendo la massima riservatezza dei contenuti e dandone contestuale notizia al segnalante.

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, questa deve essere inoltrata direttamente all'ANAC, secondo le modalità stabilite dalla stessa autorità.

La tutela e la riservatezza della segnalazione ricevute con il nuovo D. Lgs 24/2023 è da intendersi estesa anche ai soggetti collegati al segnalante ovvero facilitatori³, parenti, colleghi e persone giuridiche collegate con il Whistleblower.

Le segnalazioni devono essere il più possibili concise e devono illustrare elementi che consentano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di effettuare la più adeguata gestione dell'istruttoria della segnalazione in esame.

Ai fini della formulazione della segnalazione è sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che un fatto illecito si sia verificato, comprese le ipotesi di eventi illeciti/irregolari non ancora perfezionati seppure in presenza di elementi precisi e concordanti prodromici all'accadimento dell'evento stesso.

La norma oltre al principio cardine della riservatezza della gestione della segnalazione comprende tra l'altro il principio della minimizzazione del trattamento della segnalazione, ovvero la stessa deve essere conservata per un tempo massimo di 5 (cinque) anni dopo la comunicazione dell'esito dell'accertamento.

Le segnalazioni che all'esito istruttoria risulteranno non rilevanti verranno archiviate dandone comunicazione al segnalante.

² Termine previsto al D. Lgs 24 del 10 marzo 2023

³ Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo. persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web aziendale, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni di secondo livello “Disposizioni Generali” - “Atti Generali”, raggiungibile al seguente link. <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/atti-generalis>.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20240000803 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000687 DEL 04/04/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
RPCT	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 03/04/2024 09:35